

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3815 del 09/08/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. AZIENDA AGRICOLA BAGIONI GIOVANNI. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DI BOVINI ALL'INGRASSO SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA MACODA, N.6, S.BARTOLO.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3916 del 09/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno nove AGOSTO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **AZIENDA AGRICOLA BAGIONI GIOVANNI. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DI BOVINI ALL'INGRASSO SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA MACODA, N.6, S.BARTOLO.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 15/05/2018 e acquisita da ARPAE SAC con PGRA 2018/6791 - pratica **SinaDoc n. 16800/2018** - dall'**Azienda Agricola Bagioni Giovanni** (C.F./P.IVA 01959520402) con sede legale in Forlì, Via Spreti, n.6 e attività di allevamento di bovini all'ingrasso in Comune di Ravenna, Via Macoda, n.6, località S.Bartolo, per il rilascio dell'AUA, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi);
- scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n. 152/2006 e smi);
- comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art.112 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale n.3/2017 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 209 del 15 dicembre 2017 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" ;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **16800/2018**, emerge che:

- L'Azienda Agricola Bagioni Giovanni ha presentato al Suap del Comune di Ravenna in data 15/05/2018 apposita istanza per il rilascio dell'AUA per la propria attività di allevamento di bovini all'ingrasso sita in Comune di Ravenna, Via Macoda, n.6, località S.Bartolo, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – per la quale si richiede il rilascio;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – per la quale è in essere l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Ravenna pg. n. 19910/2017 del 08/02/2017, rispetto alla quale nulla è stato modificato;
 - comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi del Dlgs n.152/2006 e smi) – di cui alla comunicazione n.20491 – mod. 24 del 05/03/2018, successivamente modificata;
- l'istanza non si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, per cui con nota PGRA 2018/7262 del 05/06/2018, è stata effettuata verifica negativa con richiesta di integrazione documentale a completamento dell'istanza e sospensione dei termini del procedimento;
 - vista la documentazione integrativa presentata dall'Azienda Bagioni Giovanni a completamento dell'istanza di AUA, al SUAP del Comune di Ravenna in data 31/07/2018 e acquisita da ARPAE SAC con PGRA 2018/10166;
 - l'istanza si intendeva pertanto formalmente completa e correttamente presentata, con riavvio del procedimento in data 31/07/2018;
 - risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 per cui non risultava necessario acquisire documentazione integrativa a fini istruttori (PGRA 2018/11423);

DATO ATTO che l'Azienda Agricola Bagioni Giovanni ha presentato documentazione integrativa volontaria in data 30/11/2018 (PGRA 2018/16920) in merito all'aggiornamento della planimetria della rete fognaria;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Parere del Comune di Ravenna – Servizio Ambiente - per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (PGRA 2018/16985 del 03/12/2018);
- Parere del Comune di Ravenna – Servizio Ambiente – in merito alla valutazione di impatto acustico (PGRA 2019/282 del 03/01/2019);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE per le emissioni in atmosfera (PGRA 2019/124781 del 07/08/2019).

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Azienda Agricola Bagioni Giovanni nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio della propria attività di allevamento di bovini da ingrasso sito in Comune di Ravenna, Via Macoda, n.6, località S.Bartolo, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **L'ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore dell'**Azienda Agricola Bagioni Giovanni** (C.F./P.IVA 01959520402) con sede legale in Forlì, Via Spreti, n.6 e attività di allevamento di bovini all'ingrasso in Comune di Ravenna, Via Macoda, n.6, località S.Bartolo, fatti salvi i diritti di terzi;

2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art.112 del Dlgs n.152/2006 e smi);

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
- l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- l'**Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determinino variazioni quali-quantitative dello scarico, soggetti a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica sostanziale dell'impianto o della gestione degli effluenti zootecnici.

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- L'azienda Agricola Bagioni Giovanni gestisce un allevamento di bovini da ingrasso in Comune di Ravenna, Via Macoda, n.6, località S.Bartolo; i bovini da ingrasso allevati sono circa 650 e 10 vitelli in svezzamento;
- l'allevamento si compone di 6 edifici di cui 4 adibiti a stalla con lettiera, uno adibito parzialmente ad area per il ristallo con lettiera, uno adibito a deposito di paglia, foraggio, mangimi e farine; negli edifici adibiti a stalla (2,3,4,5) la stabulazione è libera e la lettiera viene aggiunta a giorni alterni, mantenuta pulita e completamente sostituita con frequenza semestrale;
- l'alimentazione dei bovini è effettuata sia con mangimi, farine e foraggi sia con insilati. In proposito, i prodotti che possono determinare emissioni di polveri, vengono stoccati all'interno dell'edificio 6, mentre gli insilati vengono stoccati in trincea.
- L'allevamento produce, nel suo complesso, 3236 mc/anno di liquame avviato allo stoccaggio tal quale e 6258 mc/anno di letame. I reflui zootecnici sono depositati nella concimaia e nella letamaia a servizio dell'insediamento e sono successivamente utilizzati, secondo le modalità stabilite nella comunicazione di utilizzazione agronomica redatta dalla Ditta. La superficie massima totale che può essere dedicata allo stoccaggio di liquami e letami è pari a circa 3400 mq.
- Rispetto alle emissioni potenzialmente odorigene, la Ditta dichiara che il cumulo in cui è stoccato il letame è aerato, ben strutturato e permette l'evoluzione delle fermentazioni microbiche in senso aerobico che generano emissioni di vapore acqueo e CO₂. La presenza del materiale da lettiera consente di produrre una crosta superficiale che riduce l'infiltrazione di acqua piovana all'interno del cumulo stesso a favore del suo ruscellamento.
- La Ditta utilizza un programma di gestione e manutenzione delle strutture, con particolare riguardo a: benessere animale, sicurezza nei posti di lavoro e un programma di gestione degli eventi incidentali (sversamenti di mangimi, farine, insilati e foraggio sul piazzale, sversamento di liquami e/o letami sui piazzali).

Prescrizioni:

1. L'azienda dovrà rispettare, quali criteri di minima per il contenimento delle emissioni, i contenuti di cui alla DGR 968/2012 della Regione Emilia Romagna pertinenti alla specifica tipologia di attività, e precisamente - Tecniche specifiche per l'allevamento bovino:
 - Nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza.
2. **Requisiti in materia di gestione**
 - E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:
 - effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
 - prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
 - importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

3. Manutenzione delle strutture e degli impianti

Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.

4. Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori nelle fasi di spandimento.

- Tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento secondo le modalità previste dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Delibera 1494 del 24/10/2011 - Approvazione del regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari”).

5. Requisiti in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico

- I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
 - **Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri e odori.**
6. Le materie prime per la produzione di mangimi e i mangimi siano stoccati in strutture idonee a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti.
7. La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali;
8. Per la riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stoccaggio, qualora lo stoccaggio dei liquami non abbia una copertura fissa, progettata per minimizzare le emissioni in atmosfera, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie;
9. La Ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dal rilascio della presente AUA da parte del SUAP territorialmente competente, una Procedura Operativa per la gestione delle emissioni diffuse.
10. La Ditta è tenuta ad annotare su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna:
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri.

**SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE**
(art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

Condizioni:

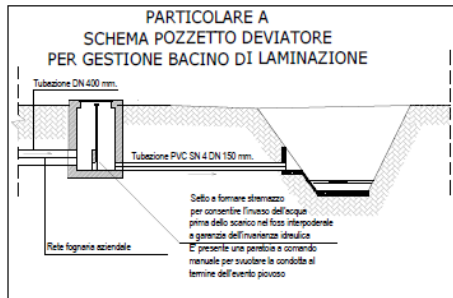
- a) Nell'insediamento sito in Comune Ravenna, Via Macoda, n.6, località S.Bartolo, l'Azienda Agricola Bagioni Giovanni svolge l'attività di allevamento di bovini da ingrasso. Le acque sono comunque esclusivamente di tipo domestico e provengono dai servizi igienici della palazzina custode ed ufficio pesa;
- b) I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche ed i relativi dimensionamenti risultano conformi a quanto previsto dalla Tabella A della DGR n.1053/03 e rispettato i criteri fissati dalla Tabella B allegata alla Delibera di cui sopra, in ragione del numero di abitanti equivalenti, che risultano essere in n.8, in relazione al numero e alla superficie delle camere da letto ed agli addetti (n.1) presenti presso l'attività;

La planimetria della rete fognaria TAV 3 datata maggio 2018, viene allegata, parte integrante e sostanziale dell'AUA.

Prescrizioni

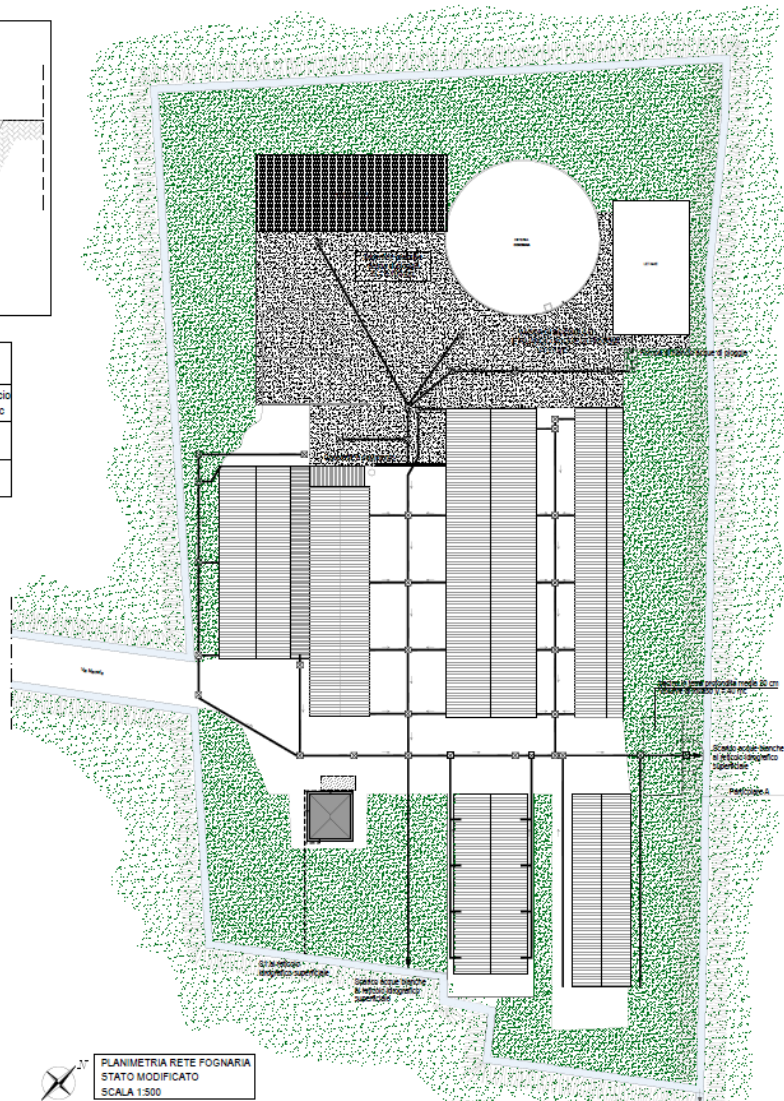
- 1. Gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetto degrassatore, fosse biologiche, fosse Imhoff e filtro batterico anaerobico, al fine di assicurare un buon funzionamento, devono essere puliti almeno una volta all'anno da ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia deve essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
- 2. Il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue domestiche scaricate dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;
- 3. Come previsto nel Piano di Gestione, dovrà essere eseguito con cadenza annuale, un campionamento rappresentativo delle acque meteoriche di dilavamento nei due punti di scarico delle acque superficiali, al fine di verificare l'efficacia del Piano di Gestione proposto. I campionamenti di cui sopra, dovranno essere eseguiti ai 15 minuti dall'inizio dell'evento piovoso. I parametri da ricercare sono i seguenti: pH, COD, Solidi Sospesi Totali. I certificati di analisi dovranno essere trasmessi al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna.

Planimetria delle rete fognaria



LEGENDA			
	Rete fognaria piazzale esistente		Vasca di accumulo e rilascio acque di pioggia V = 27 mc
	Rete fognaria acque reflue fabbricato		Reticolo idrografico superficiale
	Pozzetti d'ispezione		Fabbricati

AZIENDA AGRICOLA BAGIONI GIOVANNI Via spreti n. 6 Loc. Casemurale 47010 Forlì (FC)		AZIENDA AGRICOLA BAGIONI GIOVANNI Via Spreti n. 6 - 47010 Forlì (FC) P.I. 01100750409
STALLA PER BOVINI DA INGRASSO UBICATA IN SAN BARTOLO, VIA MACODA 6		
RICHIESTA DI AUA		
Foglio n. 1 PLANIMETRIA RETE FOGNARIA	Foglio n. 2 2	Foglio n. 3 3
Scala: 1:500 Data: 10/01/2018		
AGENZIA REGIONALE ISP - LOMBARDI - EMILIA - TOSCANA SERVIZIO REGIONALE AUA AZIENDA REGIONALE - 40100 BOLOGNA		DOTT. ING. ENRICO SPAZZOLI Ingegnere Ordine degli Ingegneri di Bologna n. 32574
PROCEDURA DI CONTROLLO INTERNO		
REL. 10/01/2018 10/01/2018	REL. 10/01/2018 10/01/2018	REL. 10/01/2018 10/01/2018



**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**
(art. 112 del D.Lgs. 152/2006)

Condizioni

- a) L'allevamento di bovini sito in comune di Ravenna, loc. San Bartolo, via Macoda n.6, produce effluenti palabili e non palabili; per lo stoccaggio sono disponibili una platea scoperta e una vasca in cemento scoperta. L'allevamento ha una produzione di Azoto al campo superiore a 3.000 kg all'anno in zona non vulnerabile. L'azienda cede completamente a terzi gli effluenti non palabili; gli effluenti palabili vengono in parte ceduti a terzi, in parte utilizzati agronomicamente.
- b) L'attività di utilizzo agronomico è descritta nelle Comunicazioni inserite nell'applicativo regionale Gestione Effluenti. L'ultima Comunicazione inserita è contraddistinta dal n° 24588 (modifica n°32). L'Azienda svolge anche attività di detentore di effluenti zootecnici e digestato.

Prescrizioni:

- 1) L'azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.3/2017, emanato con decreto n. 209 del 15/12/2017 dal Presidente della Giunta Regionale, in particolare relativi all'obbligo di comunicazione e di tenuta del Registro delle utilizzazioni;
- 2) Nel Registro delle utilizzazioni vanno registrate le cessioni a terzi degli effluenti (data di cessione, quantità, tipologia, nome dell'azienda a cui è ceduto);
- 3) L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017, sopracitato e sue successive modifiche/integrazioni.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.